

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1411

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARINI, DI DONATO, LA GANGA, LABRIOLA, BUF-
FONI, BREDI, BARBALACE, MACCHERONI, POLVERARI,
GIUSEPPE ALBERTINI, D'ANDREAMATTEO, ABBRUZ-
ZESE, SOLLAZZO, LA GLORIA, OLIVO, CASULA, POTÌ,
FILIPPINI, CELLINI, FRANCESCO COLUCCI, SALERNO**

Norme generali in materia di lavori pubblici

Presentata il 29 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia non può più rinunciare ad una seria ed attiva politica di investimenti in opere infrastrutturali. Siamo tra i sette Paesi più industrializzati e siamo agli ultimi posti per dotazione di grandi opere. Questa situazione rischia di frenare lo sviluppo soprattutto alla vigilia del nostro ingresso in Europa.

Nelle dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo si evidenzia chiaramente tale stato di cose insieme ad un impegno volto a « rimuovere l'inadeguatezza che caratterizza le grandi reti interne di servizi ... per garantire tempestività e contestualità nelle risposte dovute dai vari comparti dell'area pubblica per l'impostazione e la operatività dei progetti di investimento ».

I recenti fatti di cronaca, inoltre, unitamente alle tematiche legate alla « questione morale », hanno fatto emergere una situazione che va dritta al cuore del sistema, e rimettono sul tavolo delle decisioni da prendere in fretta molte questioni fra loro intrecciate, che hanno determinato a tutti i livelli una situazione di incertezza e di timore che creerà inevitabilmente un blocco degli investimenti imprenditoriali, con grave danno economico per l'intero Paese.

Alla luce di tali considerazioni occorre intervenire il più rapidamente possibile per fissare regole certe, attendibili ed ineludibili in grado di corrispondere alle aspettative di un settore governato da norme vetuste e di fornire risposte concrete, nell'obiettivo della trasparenza ed

efficienza, alla pubblica opinione, agli amministratori pubblici e agli operatori del settore che intendono continuare a lavorare con questi principi.

Di leggi oggi ce ne sono troppe, e la normativa base a cui si fa riferimento risale al lontano 1865. Ci vogliono, pertanto, nuove norme semplici ed univoche, perché la complessità favorisce le infiltrazioni equivocate ed impedisce, per l'eccessiva articolazione e difficoltà di interpretazione, in ultima analisi la trasparenza.

La soluzione degli attuali problemi deve passare attraverso un sistema di regole che fissando riferimenti il più possibile oggettivi non permettano più lo spostamento dei rischi contrattuali dalle imprese alla pubblica amministrazione.

La strada intrapresa nella X legislatura con la predisposizione del disegno di legge recante « Norme generali in materia di lavori pubblici », approvato dal Senato in prima lettura, va perseguita e con il presente testo se ne riprendono gli spunti più validi, introducendo i necessari correttivi e perfezionamenti necessari soprattutto alla luce della recente approvazione della direttiva che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Nel suo complesso il provvedimento che detta i principi volti a superare l'attuale frammentazione di competenze e a consentire alle amministrazioni pubbliche, responsabili della esecuzione delle opere, di agire con la massima obiettività e trasparenza, mira alla realizzazione di:

a) un processo di semplificazione, delegificazione e affidamento alle regioni della sola normativa di dettaglio del settore con prefissione di rigidi principi direttivi;

b) un nuovo sistema di progettazione che permetta di porre a base di gara progetti realmente esecutivi;

c) la semplificazione e la trasparenza delle regole procedurali per ogni tipo di affidamento (lavori, servizi, forniture), con le quali la pubblica amministrazione sceglie i propri appaltatori e fornitori che

non devono permettere collusioni fra le imprese e la pubblica amministrazione stessa e quindi capaci di realizzare una vera e corretta concorsualità;

d) collaudi più stringenti compiuti da persone fornite di elevata e specifica esperienza con riferimento al tipo di lavori, alla complessità e all'importo degli stessi;

e) maggiore responsabilizzazione dell'amministrazione nel garantire la trasparenza dei procedimenti, realizzabile (oltre che mediante un auspicabile nuovo « codice etico-comportamentale »), attraverso la corretta applicazione della legge n. 241 del 1990 (disciplina del procedimento amministrativo) per cui per ogni lavoro dovrà essere nominato un responsabile con funzioni di alta vigilanza, in tutte le fasi di realizzazione dello stesso;

f) massima pubblicità di ogni atto della pubblica amministrazione in applicazione delle leggi n. 142 del 1990 e n. 241 del 1990.

In particolare, scendendo nel dettaglio, vengono proposte rispetto al disegno di legge originario alcune modifiche che riguardano:

in tema di delegificazione la previsione esplicita che il regolamento emanato dal Governo si applica alle regioni le quali, comunque, adeguano la loro legislazione concorrente in materia entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso;

la reintroduzione dei consorzi stabili delle imprese commerciali di cui all'articolo 2602 del codice civile e la loro iscrivibilità all'albo nazionale dei costruttori. Ciò in analogia con quanto già previsto per i consorzi di cooperative e per quelli tra imprese artigiane ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1965, n. 203;

la definizione e regolamentazione delle società di ingegneria e alla luce della direttiva servizi la previsione dei contratti di servizi in luogo della concessione di servizi;

in tema di progettazione, oltre ai tre livelli (preliminare, definitivo ed esecutivo) (articoli 4 e 5), viene introdotto un ulteriore livello « a monte » definito « studio di fattibilità ». Questo per consentire una programmazione ed elencazione degli interventi attendibile ma che non deve comportare un eccessivo dispendio di lavoro come invece deve essere il successivo stadio della progettazione con i tre livelli tecnici crescenti (preliminare, definitiva ed esecutiva) collegati ai tre tipi di appalto e concessione;

la revisione prezzi (articolo 14), anche alla luce di quanto proposto dal Governo nel decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, viene eliminata. In suo luogo (articolo 14) si procede all'applicazione da parte dell'Amministrazione del prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del rimborso d'asta, aumentato di una percentuale per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori, da fissarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Si è reputato di introdurre tale disposizione non in via retroattiva, per cui si applicherà ai bandi di gara pubblicati e alle offerte presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge;

il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per i lavori di importo inferiore alla soglia

comunitaria (articolo 16), deve essere applicato adottando quali elementi soltanto prezzo-tempo e l'obbligatorietà del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato a mezzo offerte prezzi unitari in presenza di un progetto esecutivo; per gli appalti sotto soglia comunitaria vengono, altresì, previste opportune semplificazioni procedurali;

la trattativa privata di cui all'articolo 17 viene appositamente disciplinata introducendo delle regole di chiusura e di maggiore trasparenza;

in tema di pubblicità delle gare (articolo 23) viene prevista la creazione di una apposita banca dati a rete informativa telematica in cui devono essere pubblicati tutti i bandi, gli avvisi di gara per i pubblici incanti, le licitazioni private nonché per la concessione di lavori pubblici dei soggetti interessati;

per la maggiore trasparenza delle gare stesse (articolo 24) viene, altresì, previsto che agli uffici speciali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, opportunamente integrati, possono essere richiesti pareri e consulenze in merito all'applicazione delle procedure di gara. Inoltre, i soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 241 del 1990, possono segnalare a tali uffici le illegittimità che ritengono esserci in procedure di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, forniture e servizi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione della legge).

1. Alle norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2, di seguito denominato « regolamento », sono soggetti i lavori pubblici delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, degli enti locali e delle associazioni da essi costituite, degli organismi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché i lavori degli enti pubblici economici e di altri soggetti per i quali è erogata da parte delle Amministrazioni ed enti sopra citati una sovvenzione o un contributo diretto e specifico in misura superiore al 50 per cento del relativo importo. Ai fini della presente legge per lavori pubblici si intendono le attività di esecuzione e demolizione di opere, nonché quelle di manutenzione e di ristrutturazione.

2. Ai lavori degli enti pubblici economici e delle società a prevalente capitale pubblico i quali non beneficiano di alcuna sovvenzione o contributo diretto e specifico ovvero ai quali è erogata una sovvenzione o contributo di importo inferiore a quanto disposto dal comma 1, si applicano le norme della presente legge e del regolamento qualora i predetti soggetti hanno ad oggetto la produzione di beni e servizi che non sono destinati ad essere collocati nel mercato in regime di libera concorrenza.

3. Ai fini di assicurare l'unitarietà dell'ordinamento le norme della presente legge e del regolamento costituiscono, per quanto concerne i lavori pubblici di interesse regionale, principi della legislazione dello Stato e norme fondamentali di riforme economico-sociali, esplicitandone i limiti stabiliti per le competenze delle regioni, a norma degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

4. Il Governo, ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni, in conformità alle norme della presente legge e del regolamento.

5. Le regioni adeguano la loro legislazione concorrente in materia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2. Fino a tale data e nel caso di contrasto tra norme regionali concorrenti e norme della presente legge e del regolamento si applicano le disposizioni della presente legge e del regolamento.

6. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) titolare dei lavori, il soggetto di cui al comma 1, il quale ricorre ad appalti di lavori pubblici o concessioni di lavori pubblici per la realizzazione degli stessi lavori;

b) soggetto appaltante, il titolare dei lavori pubblici o il concessionario di lavori pubblici, il quale stipula contratti di appalto per la realizzazione dei lavori;

c) soggetto concedente, il titolare dei lavori il quale affida i lavori in concessione di lavori pubblici e ricorre all'affidamento di contratti di servizi o di progettazione;

d) appaltatore, il soggetto il quale stipula con il soggetto appaltante il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori;

e) concessionario di lavori pubblici il soggetto affidatario di concessione per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 3;

f) prestatore di servizi, il soggetto affidatario di contratti aventi ad oggetto l'espletamento delle attività di cui al comma 5 dell'articolo 3;

g) procedure di affidamento, le procedure concorsuali attraverso le quali si attribuiscono gli incarichi di progettazione di cui all'articolo 6 ovvero attraverso le quali si sceglie il concessionario di lavori pubblici o il prestatore di servizi;

h) procedure di aggiudicazione, le procedure concorsuali attraverso le quali si sceglie l'appaltatore.

ART. 2.

(Delegificazione).

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con le procedure di cui al presente articolo, la materia riguardante i lavori pubblici con riferimento a:

a) la programmazione e la progettazione, con le annesse normative tecniche;

b) le procedure concorsuali di aggiudicazione dei contratti di appalto di lavori pubblici, di affidamento delle concessioni di lavori pubblici, dei contratti di servizi di supporto tecnico-amministrativo e di incarichi di progettazione;

c) i rapporti tra i soggetti che a vario titolo concorrono alla realizzazione dei lavori.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un regolamento che disciplina la materia, assumendo come norme regolatrici le disposizioni di cui alla presente legge, e dei decreti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di affidamento di commesse pubbliche, e detta norme attuative ai sensi del comma 5. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Sulla base del regolamento è approvato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il nuovo capitolato generale d'appalto. Il regolamento può rinviare la normativa tecnica e di dettaglio a decreti emanati dal Ministro dei lavori pubblici.

3. Il Governo è autorizzato a dare attuazione con modifiche al regolamento a direttive comunitarie in materia adottate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Modificazioni ed integra-

zioni del regolamento e del capitolato generale d'appalto sono adottate con le procedure di cui al comma 2.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi vigenti che disciplinano la materia di cui al comma 1.

5. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce:

a) le norme applicative delle disposizioni di cui all'articolo 3 con riguardo ai lavori di particolare complessità di cui al comma 2 del medesimo articolo, alla definizione dei requisiti degli affidatari delle concessioni di lavori pubblici e dei contratti di servizi, alle modalità del confronto concorrenziale in ordine all'affidamento e alla determinazione dei corrispettivi;

b) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 4;

c) le norme di compilazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 5, e le disposizioni che regolano i rapporti tra titolare dei lavori e proprietario dell'immobile nei confronti del quale occorre espletare le attività di cui al comma 5 dell'articolo 5;

d) i requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 5 dell'articolo 6 ed in particolare quelli di cui al comma 6 dell'articolo 6;

e) le modalità di esercizio dell'alta vigilanza di cui all'articolo 9;

f) la determinazione, in osservanza del limite di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 10, dell'ammontare della garanzia fideiussoria di cui al medesimo articolo 10 secondo le caratteristiche dei lavori e tenendo conto del disposto del comma 4 dello stesso articolo, nonché le modalità applicative con riguardo anche alla prestazione della garanzia in caso di imprese riunite;

g) l'ammontare delle penali di cui al comma 2 dell'articolo 10 secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano nonché le modalità applicative;

h) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 11, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti;

i) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dall'amministrazione, al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, nonché le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo;

l) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 12;

m) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del titolare dei lavori o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore di cui all'articolo 13;

n) le modalità di applicazione delle norme di cui agli articoli 14 e 15, con particolare riguardo alla determinazione dell'importo dell'anticipazione, tenendo conto dell'importo dei lavori e delle modalità di finanziamento;

o) le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche e i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; le norme applicative per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 16;

p) i contenuti della dichiarazione giurata di cui all'articolo 18 e le modalità di applicazione della norma alle imprese riunite;

q) la determinazione dei requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, l'indicazione del numero dei componenti la commissione di collaudo secondo l'importo e le caratteristiche dei lavori, l'indicazione dei termini e delle modalità di effettuazione del collaudo e del compenso dei collaudatori;

r) l'adeguamento delle competenze degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici;

s) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili;

t) i requisiti e le modalità per la iscrizione all'albo nazionale dei costruttori dei consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 21, le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare e alle trattative per l'affidamento di appalti e concessioni di lavori pubblici;

u) la misura della percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 25, nonché i criteri generali di ripartizione dello stesso fondo tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione;

v) le norme e le modalità per la certificazione della qualità delle imprese.

6. Le norme del regolamento di cui alle lettere *f)* e *h)* del comma 5 sono adottate su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base degli elementi forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 22, presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti degli atti normativi vigenti in materia di lavori pubblici e sulle proposte di modifica al regolamento.

ART. 3.

(Appalti, concessioni, contratti di servizi).

1. I contratti di appalto di lavori pubblici hanno per oggetto alternativamente:

a) l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto esecutivo;

b) la progettazione e l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto definitivo;

c) l'esecuzione con qualsiasi mezzo di lavori volti a realizzare un'opera che

sia dotata di un'autonomia funzionale propria e che risponda al progetto preliminare.

2. I soggetti appaltanti possono stipulare i contratti di appalto di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 adottando un provvedimento motivato e, per quanto riguarda quelli di cui alla lettera *c)*, esclusivamente con riferimento a lavori di particolare complessità.

3. Dalla entrata in vigore della presente legge non è più consentito l'affidamento in concessione, separatamente dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico delle opere, delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

4. Nell'ambito dei lavori pubblici l'affidamento in concessione è consentito per le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, caratterizzate da una controprestazione a favore del concessionario che consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

5. I soggetti titolari dei lavori, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, possono procedere alla realizzazione delle opere di loro competenza anche mediante affidamento a titolo oneroso, a soggetti privati o pubblici dotati di adeguati requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, di contratti di servizi aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni ed attività quali: indagini, ricerche e consulenze necessari sia per la predisposizione degli studi di fattibilità, di cui al comma 2, dell'articolo 4, sia dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, di cui all'articolo 5; espropriazioni; attività istruttorie, di consulenza e di assistenza per tutte le attività relative alla realizzazione dei lavori.

6. Il regolamento di cui all'articolo 2 dovrà fissare i contenuti minimi del contratto di cui al comma 5, che non dovrà comprendere in nessun caso la ricerca del finanziamento, l'esecuzione dei lavori e la progettazione degli stessi che sono oggetto di appositi contratti tra il titolare dei lavori, che è anche soggetto concedente, e

l'appaltatore o progettista, scelto a seguito delle procedure di aggiudicazione o di affidamento.

7. I contratti di servizi vengono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva n. 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi nonché della relativa normativa di recepimento.

8. Al concessionario di lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per quanto riguarda l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione delle opere.

ART. 4.

(Programmazione ed elenco dei lavori).

1. Ferme restando le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), degli altri comitati interministeriali e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i titolari dei lavori predispongono un elenco dei lavori da eseguirsi nel triennio successivo, sulla base degli indirizzi programmatici in materia di investimenti pubblici e tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

2. L'elenco è redatto sulla base di studi di fattibilità. Lo studio di fattibilità valuta sinteticamente la fattibilità dell'opera e individua a mezzo di relazioni, e qualora necessario o opportuno, di elaborati grafici, anche rispetto a diverse ipotesi di localizzazione, le caratteristiche generali dei lavori e la stima sommaria dei relativi costi, nonché le prestazioni ed i benefici conseguibili. Per la valutazione dei costi ci si attiene, ove disponibili, ai costi standardizzati di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), discostandosene motivatamente qualora i lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate.

3. L'elenco è aggiornato annualmente in relazione alle modificazioni negli stanziamenti disposte con legge finanziaria e con altri provvedimenti annuali in materia di bilancio e di programmazione non-

ché ad eventi straordinari ed imprevedibili.

4. Ai fini della formazione dell'elenco, è data priorità ai completamenti di opere già iniziate o di stralci funzionali.

5. Copia dell'elenco è inviata dal titolare dei lavori all'osservatorio di cui all'articolo 22.

ART. 5.

(Progettazione).

1. La progettazione si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare individua di massima e con riferimento ad una specifica localizzazione le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche di tutti i lavori da eseguire, nonché i tempi ed i costi di costruzione, e predispone una prima valutazione di impatto ambientale. Comprende, pertanto, la redazione di elaborati grafici e di specifiche tecnico-prestazionali di tutte le opere edili e di sistemazione delle relative aree di pertinenza nonché delle strutture e degli impianti.

3. Il progetto definitivo individua, a mezzo di elaborati grafici e descrittivi e di calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, una ulteriore definizione delle caratteristiche spaziali, funzionali e impiantistiche, delle caratteristiche di inserimento nel territorio e di impatto ambientale, delle caratteristiche geomorfologiche e geognostiche dell'area interessata, nonché della puntuale valutazione dei costi di costruzione e di utilizzazione, dei benefici e delle prestazioni, degli elementi tecnici ed economici di base per il piano finanziario dei lavori e per una valutazione dei tempi di realizzazione. Il progetto è definito ad un livello tale da poter essere sottoposto alle valutazioni di carattere amministrativo, tecnico e ambientale previste dalle leggi vigenti. Sono inoltre indicati i tempi per la presentazione del progetto esecutivo, l'inizio, il compimento e il collaudo dei lavori.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa del territorio, dei lavori e delle loro prestazioni tecniche in modo tale che ogni elemento sia identificabile per forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto. Il progetto è redatto sulla base di apposite e complete indagini geologiche e geotecniche, misurazioni e picchettazioni e comprende i calcoli definitivi delle strutture e degli impianti e quant'altro necessario per l'immediata materiale costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi di costruzione.

5. Su richiesta del titolare dei lavori ovvero del concessionario di lavori pubblici, il sindaco del comune, nel territorio nel quale i lavori devono essere localizzati, autorizza con propria ordinanza l'accesso a immobili non in disponibilità dello stesso titolare o concessionario di lavori pubblici per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.

6. Negli appalti di lavori pubblici di sola esecuzione e nelle concessioni di lavori pubblici aventi per oggetto, oltre che la gestione, la sola esecuzione, il titolare dei lavori predispone, ai sensi dell'articolo 6, il progetto preliminare nonché quello definitivo ed esecutivo. Negli appalti di progettazione ed esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto oltre che la gestione, le medesime attività, il titolare dei lavori ai sensi dell'articolo 6 predispone il progetto preliminare nonché quello definitivo. Resta affidata all'appaltatore o al concessionario di lavori pubblici la progettazione esecutiva. Negli appalti di esecuzione con qualsiasi mezzo e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività, il titolare dei lavori ai sensi dell'articolo 6 predispone il progetto preliminare, restando affidate all'appaltatore o al concessionario di lavori pubblici la progettazione definitiva ed esecutiva.

7. Con riferimento ai lavori compresi negli elenchi di cui all'articolo 4, le spese inerenti alla progettazione e, ove necessario, agli studi e alle ricerche connesse fanno carico agli stanziamenti disposti in conto capitale negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei titolari dei lavori, nel limite della percentuale degli stanziamenti stessi determinata ogni biennio, per le diverse tipologie di opere e tenendo conto del loro importo, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dell'ambiente. La misura della percentuale non dovrà comunque superare il 10 per cento dell'importo dei lavori. Restano ferme le norme riguardanti le tariffe professionali dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione.

8. Nei contratti di appalto di progettazione ed esecuzione o di esecuzione con qualsiasi mezzo, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

ART. 6.

(Incarichi di progettazione).

1. In caso di appalti di sola esecuzione, di progettazione ed esecuzione ovvero di esecuzione con qualsiasi mezzo e di concessione di lavori pubblici aventi ad oggetto oltre alla gestione le medesime attività, il progetto preliminare nonché quello definitivo ed esecutivo, ovvero i soli progetto preliminare e progetto definitivo, ovvero il solo progetto preliminare sono redatti di regola dai servizi tecnici dei titolari dei lavori.

2. Qualora i titolari dei lavori non possano espletare, per carenza di organico accertata dagli organi dirigenti, le attività tecniche necessarie per gli studi di fattibilità di cui al comma 2 dell'articolo 4 nonché le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 4, ovvero in presenza di

lavori di particolare complessità ovvero ancora nella necessità di definire progetti integrati, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, i medesimi titolari possono affidare a liberi professionisti, a società di ingegneria, così come definite al comma 5, la redazione di disegni, studi e indagini per gli studi di fattibilità e la redazione del progetto preliminare, nonché del progetto definitivo o esecutivo. I relativi contratti vengono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva n. 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi, nonché della relativa normativa di recepimento.

3. I corrispettivi relativi alla redazione di disegni, studi e indagini per il progetto preliminare, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, affidati a soggetti esterni al titolare dei lavori, sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determinerà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote fissate, per tutti i livelli di progettazione, dalle tariffe professionali in vigore.

4. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione degli studi di fattibilità di cui all'articolo 4.

5. Ai fini della presente legge sono definite società di ingegneria le società che prestano a terzi attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di ricerca, consulenza, studi di fattibilità, di valutazione di congruità tecnico-economica e di valutazione di impatto ambientale, nonché di direzione dei lavori.

6. Le società di ingegneria devono nominare un direttore tecnico nella persona di un laureato in materia attinente alle attività specialistiche indicate nell'oggetto sociale, con almeno 10 anni di esperienza ed iscritto ad uno degli albi professionali nel cui ambito di attribuzione sono comprese le medesime attività di cui all'og-

getto sociale; devono altresì avvalersi dell'opera intellettuale degli iscritti negli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile. Le società devono depositare presso il tribunale ove sono registrate un elenco degli iscritti agli albi professionali che rivestono cariche sociali o che prestano servizio alle dipendenze di esse. Il regolamento fisserà nel rispetto della direttiva 92/50/CEE, gli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che le società dovranno possedere ai fini degli affidamenti dei contratti di progettazione e dei contratti di servizi.

7. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se sono più di uno devono essere nominativamente indicati e ciascuno è personalmente responsabile, fermo quanto disposto circa la nomina e la retribuzione.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione e i prestatori di servizi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relative ai lavori progettati ovvero con riferimento ai quali sono state prestate attività comprese nel contratto di servizi, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione o di contratto di servizi. Le situazioni di controllo e collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

ART. 7.

(Direzione dei lavori).

1. Per i lavori di cui alla presente legge e previsto un'unico direttore dei lavori, costituito da una persona fisica nominata e retribuita dal soggetto appaltante, che deve di norma coincidere con il soggetto che ha redatto la progettazione esecutiva, al quale vanno comunicati il nominativo del direttore tecnico dell'impresa e del direttore di cantiere. Il direttore dei lavori

può avvalersi di collaboratori che sceglie sotto la sua responsabilità, dell'operato dei quali risponde personalmente. I dati identificativi dei collaboratori sono comunicati al soggetto che nomina il direttore dei lavori.

2. La direzione dei lavori annota sullo stato di avanzamento dei lavori i risultati della verifica di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

ART. 8.

(Accelerazione delle procedure).

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con riferimento a lavori ad esse affidati in concessione di lavori pubblici o appaltati, ovvero affidati in concessione di lavori pubblici o appaltate da enti pubblici soggetti al loro controllo e vigilanza, sono obbligate, in sede di rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta da parte di altre amministrazioni, e in sede di ricerca dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad indire la conferenza dei servizi ai sensi e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Relativamente alla valutazione di impatto ambientale si applica l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino al completo recepimento della direttiva 85/337/CEE. La conferenza può richiedere chiarimenti e documentazioni direttamente ai soggetti incaricati della progettazione.

2. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione di cui al comma 1 o che ha il controllo e la vigilanza sugli enti pubblici di cui al citato comma 1 può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto; a seguito di deliberazione favorevole il Presi-

dente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, approva il progetto e dichiara, anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma del citato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, la immediata esecutività dei lavori nonché, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto le amministrazioni o gli enti di cui al comma 1 procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali.

3. Per i lavori di competenza delle regioni e degli enti locali il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali può emanare atti di indirizzo e di coordinamento.

ART. 9.

(Alta vigilanza).

1. Per ogni lavoro di cui alla presente legge è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione o ente titolare dei lavori, un responsabile del procedimento, il quale esercita le funzioni di alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando fra l'altro la totale copertura finanziaria dei lavori, la materiale disponibilità delle aree ed il rispetto delle norme di legge relative ai bandi di gara, della convenzione nel caso di concessione di lavori pubblici, nonché curando in ogni caso il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori di realizzazione e la loro corrispondenza ai progetti, con particolare riguardo alla funzionalità dei lavori complessivamente considerata e agli interventi di tutela ambientale. Il regolamento fisserà le sanzioni amministrative da comminare in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo.

ART. 10.

(Garanzia fideiussoria).

1. I lavori di cui alla presente legge non possono essere realizzati se non previa stipula da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria a favore del soggetto appaltante, a tutela del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto. La garanzia concerne il rimborso dei maggiori oneri derivanti al titolare dei lavori per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento. L'importo della garanzia non può essere comunque inferiore al 30 per cento e superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto. Gli effetti della garanzia cessano all'atto del collaudo.

2. Il capitolato speciale di appalto prevede penali commisurate ai maggiori oneri derivanti dalla mancata o ritardata disponibilità dei lavori oltre i termini stabiliti nel contratto di appalto per cause imputabili all'appaltatore. La penale è di importo comunque non superiore al 10 per cento dell'importo del contratto. La corresponsione della penale da parte dell'appaltatore è irrinunciabile da parte del soggetto appaltante.

3. La prestazione della garanzia di cui al comma 1 esclude la prestazione di cauzioni.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso, qualora l'offerta aggiudicataria presenti una percentuale di ribasso superiore al limite indicato nel regolamento come differenza dalla media delle percentuali delle offerte ammesse, l'aggiudicatario è tenuto alla prestazione di una garanzia maggiorata rispetto a quella indicata nel bando di gara, per una entità pari alla percentuale di scostamento dalla media delle offerte ammesse e comunque in misura non superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

ART. 11.

(Copertura assicurativa).

1. Chi esegue i lavori di cui alla presente legge è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il titolare dei lavori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori e fino alla loro ultimazione, attestata dal direttore dei lavori. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, chi esegue è altresì obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza di responsabilità civile verso terzi della stessa durata e copertura a partire dalla data di ultimazione dei lavori per i rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi.

2. Il progettista e il direttore dei lavori devono munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro rispettiva competenza, per tutta la durata dei lavori e sino ad ultimazione degli stessi, nonché per i dieci anni successivi. La polizza del progettista deve coprire anche i costi di riprogettazione dell'opera di cui al comma 2 dell'articolo 12. Qualora il progettista o il direttore dei lavori siano dipendenti dell'amministrazione o ente titolare delle opere, la polizza è stipulata dalla medesima amministrazione o ente.

ART. 12.

(Varianti).

1. Le proposte di variante che comportano modificazioni del progetto esecutivo dei lavori, formulate dall'appaltatore, sono esaminate dai competenti organi ammini-

strativi e tecnici del soggetto appaltante in contraddittorio con i soggetti responsabili del progetto esecutivo e quindi approvate, con provvedimenti motivati, dagli organi dello stesso soggetto appaltante. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il titolare dei lavori deve procedere ad una nuova aggiudicazione salvo che dette varianti siano determinate da scelte degli organi competenti dello stesso titolare ovvero da fatti imprevisi o imprevedibili, attestati come tali dal direttore dei lavori.

2. Qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto approvato a causa di un insufficiente o errato progetto esecutivo, il progettista responsabile risponde personalmente nei confronti del titolare dei lavori per un importo pari ai costi di riprogettazione, ferma restando l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie. Nel caso di progetto redatto da proprio dipendente, il titolare dei lavori può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, il diritto all'attribuzione dei compensi specificatamente riconosciuti per l'attività di progettazione e degli incentivi comunque concessi alla stessa attività.

ART. 13.

(Riserve).

1. Le riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità dei lavori devono riguardare oggetti specifici, per i quali sono indicati il compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni che lo determinano.

2. Il direttore dei lavori, nel termine perentorio di quindici giorni, dovrà scrivere nel registro stesso specifiche e articolate controdeduzioni. Qualora l'assenza di controdeduzioni dovesse comportare danni all'amministrazione il direttore dei lavori ne è responsabile.

3. La deliberazione sulle riserve dell'appaltatore è assunta prima dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'opera, con le modalità determinate dal regolamento.

ART. 14.

(Anticipazione e revisione prezzi).

1. Il soggetto appaltante concede ed eroga all'appaltatore, entro sei mesi, un'anticipazione sull'importo contrattuale, che non può comunque superare il 10 per cento dell'importo stesso.

2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

3. Per i lavori di cui all'articolo 1 da appaltarsi dai soggetti di cui al medesimo articolo 1 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

4. Per i lavori di cui al comma 3, si applica da parte dell'amministrazione il prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del rimborso d'asta, aumentato di una percentuale per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori fissata, in rapporto al tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge la percentuale resta fissata nella misura del cinque per cento.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti per i quali il bando di gara sia stato pubblicato o l'offerta presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi.

ART. 15.

(Cessione dei crediti).

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, da concessioni di lavori pubblici e da contratti di servizi e di progettazione nell'ambito della realizzazione dei lavori di cui alla presente legge.

ART. 16.

(Aggiudicazione degli appalti di importo inferiore a cinque milioni di ECU, IVA esclusa).

1. Agli appalti di importo inferiore a cinque milioni di ECU, IVA esclusa, si applica il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per quanto concerne le procedure di aggiudicazione, le comunicazioni successive e il verbale di gara, prevedendo modalità semplificate per quanto concerne le forme di pubblicità, le specifiche tecniche e i criteri di selezione e aggiudicazione.

2. Nella licitazione privata la scelta delle imprese da invitare si effettua adottando discrezionalmente uno dei seguenti criteri:

a) esclusione automatica dei candidati i quali, con riferimento ad uno specifico stato di avanzamento determinato dal regolamento hanno in esecuzione, contemporaneamente alla licitazione privata di cui al presente comma, lavori di importo superiore ad un limite anch'esso fissato nel regolamento, tenendo conto dell'importo di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori;

b) invito di un numero di candidati pari al trenta per cento dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara da scegliere mediante modalità di rotazione stabilite dal regolamento;

c) scelta mediante sorteggio di un numero di candidati pari al trenta per cento dei candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara.

3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, qualora il trenta per cento risulti inferiore a venti vanno comunque invitati venti candidati in possesso dei requisiti.

4. Per gli appalti di cui al comma 1 il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere applicato adottando quali elementi soltanto prezzo e tempo. All'elemento prezzo va attribuita importanza prevalente.

5. Per gli appalti di sola esecuzione in cui il progetto esecutivo è redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, è obbligatorio il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato a mezzo di offerta di prezzi unitari.

ART. 17.

(Trattativa privata).

1. L'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica anche ai lavori di qualsiasi importo affidati a trattativa privata.

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, non si applica ai lotti successivi qualora il primo lotto sia stato affidato a trattativa privata.

3. Le imprese aggiudicatarie di lavori affidati a trattativa privata devono avere gli stessi requisiti previsti per l'affidamento tramite pubblico incanto o licitazione privata di lavori di uguale importo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. I motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, non comprendono l'interferenza dei lavori da appaltare con lavori in corso di realizzazione. In tal caso, il contratto in esecuzione va rescisso e le opere ancora da eseguire vanno riappaltate assieme a quelle relative al nuovo contratto.

ART. 18.

(Dichiarazione giurata).

1. Negli appalti di lavori pubblici di cui alla presente legge le imprese concorrenti devono allegare alla propria offerta, a pena della inammissibilità della stessa, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che sono stati visitati i luoghi ove dovranno essere

eseguiti i lavori ed è stata presa visione dello studio di impatto ambientale e del provvedimento di compatibilità ambientale, ove prescritti dalla legislazione vigente.

ART. 19.

(Collaudi).

1. Per il collaudo il titolare dei lavori nomina da uno a tre esperti di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.

2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione nelle attività di controllo, di progettazione, di direzione, di alta sorveglianza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo e non devono avere o avere avuto nei tre anni precedenti rapporti professionali od economici con persone o imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla realizzazione, progettazione, direzione o sorveglianza dei lavori per l'opera da collaudare. I collaudatori devono dichiarare l'insussistenza di tali incompatibilità sotto la propria responsabilità all'atto della chiamata all'incarico. Il collaudatore o la commissione sono nominati di regola in corso d'opera. Le commissioni di collaudo dovranno essere costituite per almeno i due terzi da tecnici esperti nei lavori da collaudare.

ART. 20.

(Subappalto e riunioni di imprese).

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, concernenti il subappalto e le riunioni di imprese si applicano agli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo.

ART. 21.

(Iscrizione all'albo nazionale dei costruttori dei consorzi stabili di imprese commerciali).

1. I consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti an-

che in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del medesimo codice civile, sono iscrivibili all'albo nazionale dei costruttori, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 2 sono stabiliti i requisiti che i consorzi di cui al comma 1 debbono possedere, i limiti e i divieti cui sono tenuti, le modalità per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori sulla base delle iscrizioni possedute dalle consorziate nonché per la revisione delle iscrizioni del consorzio stesso, i requisiti e le modalità di partecipazione alle gare, gli effetti dello scioglimento del consorzio e le agevolazioni concedibili anche ai fini di incentivare la fusione delle imprese consorziate.

ART. 22.

(Osservatorio).

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un osservatorio permanente con i seguenti compiti:

a) raccolta ed elaborazione dei dati concernenti l'affidamento e l'aggiudicazione di lavori pubblici, con particolare riguardo alla tipologia delle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica, all'impiego della manodopera, alle categorie dei lavori previste dall'albo nazionale dei costruttori, all'analisi dei costi e agli scostamenti rispetto a quelli preventivati, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi e alle disfunzioni riscontrate ed alle relative cause;

b) definizione di costi standardizzati per tipo di lavoro, che sono oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblicazione semestrale contenente l'elenco dei lavori programmati ai sensi dell'articolo 4;

d) formulazione di proposte al Ministro dei lavori pubblici in ordine alle clausole inserite o da inserire nei bandi di gara, nei contratti e nei decreti di approvazione.

2. L'osservatorio è gestito tramite sistema informatico realizzato in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato, i Ministeri interessati, l'Istituto nazionale di statistica, le reti informatiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e ove realizzate, delle regioni e degli altri enti territoriali.

3. All'osservatorio è preposto un funzionario del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

4. I titolari dei lavori sono tenuti a inviare all'osservatorio di cui al presente articolo i verbali di gara e le comunicazioni riguardanti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori.

ART. 23.

(Pubblicità delle gare).

1. I bandi e gli avvisi di gara concernenti pubblici incanti, licitazioni private e procedure negoziate aperte alla concorrenza relativi all'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, di forniture di beni e di appalti di servizi, nonché per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici indetti dai soggetti di cui all'articolo 1 devono essere approvati dagli organi di controllo delle amministrazioni aggiudicatrici e pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo inserimento nella rete informativa telematica di cui al comma 2 dell'articolo 22.

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente od altre forme ristrette di pubblicità devono essere pubblicati, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative per regolamentare il servizio.

ART. 24.

(Disposizioni in materia di trasparenza).

1. Agli uffici speciali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la cui composizione verrà integrata da un magistrato e da un esperto in materia di lavori pubblici, i soggetti di cui all'articolo 1 tramite il responsabile del procedimento possono richiedere pareri e consulenze in merito alla applicazione delle procedure di gara.

2. I soggetti di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono altresì segnalare agli uffici speciali di cui al comma 1 le illegittimità che ritengano di ravvisare in procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e di concessioni di lavori pubblici. Il parere espresso dall'ufficio speciale a seguito di tali segnalazioni va trasmesso al responsabile del procedimento ma non interrompe, comunque, le procedure.

3. I titolari dei lavori sono obbligati a pubblicare, ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, anche la composizione delle commissioni di aggiudicazione ed i compensi dei relativi componenti. La commissione deve essere costituita per almeno i due terzi da tecnici esperti nei lavori da aggiudicare.

4. I titolari dei lavori sono obbligati a pubblicare, ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la composizione della commissione di collaudo ed a

collaudo approvato sono altresì obbligati a pubblicare l'approvazione del collaudo stesso ed i compensi percepiti dai collaudatori.

ART. 25.

(Incentivi per la progettazione).

1. Sui progetti esecutivi dei lavori redatti direttamente dagli uffici tecnici delle amministrazioni ed enti titolari dei lavori è computata, al momento dell'approvazione una quota non superiore allo 0,50 per cento del costo preventivato, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono definite in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, essendo comunque riservato non meno del venticinque per cento dell'importo del fondo di finanziamento a corsi di aggiornamento del personale.

3. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri compensi o indennità aventi finalità di incentivazione della produttività.

4. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione interessata o ad apposita voce del bilancio dell'ente.

ART. 26.

(Piani di sicurezza).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, e sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili.

ART. 27.

(Efficacia delle disposizioni).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di specifiche previsioni di rinvio al regolamento, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici, ai contratti di servizi e agli incarichi di progettazione stipulati a partire dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le norme di cui all'articolo 11 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento.

ART. 28.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.